

## Servizio >

# Tenuta della contabilità ordinaria

Regime contabile ordinario per le imprese

## Il servizio di tenuta della contabilità ordinaria

Il nostro servizio di tenuta della contabilità ordinaria alle imprese, e limitatamente ad alcuni settori economici, viene svolto esclusivamente se il cliente è organizzato internamente per fornirci

- la prima nota dei movimenti finanziari di cassa
- la prima nota dei movimenti finanziari di banca

Il servizio di tenuta della contabilità ordinaria comprende l'elaborazione, informatica e non, dei dati contabili relativi all'azienda, al fine dell'assolvimento degli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'artt. 2214-2220 cc, nonché delle disposizioni dettate in materia di tenuta delle scritture contabili dal dpr 600/73 artt. 13-22 e delle disposizioni dettate dal dpr 633/72 in materia di Imposta sul valore aggiunto artt. 21-27, con liquidazione iva mensile o trimestrale.

Forma oggetto della prestazione di tenuta della contabilità ordinaria:

- le registrazioni contabili delle fatture di acquisto, vendita e corrispettivi;
- le registrazioni dei movimenti contabili così come rilevabili dalla prima nota fornita dal cliente;
- l'elaborazione delle liquidazioni iva periodiche mensili o trimestrali;
- la predisposizione e l'invio al cliente del Modello F24 per il versamento dell'iva periodica;
- la contabilizzazione delle rimanenze finali fornite dal cliente;
- la predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura;
- l'elaborazione dei dati contabili per la formazione della situazione contabile finale;
- la gestione delle stampe dei registri contabili anche in formato elettronico:
  - a) del libro giornale;
  - b) del libro degli inventari;
  - c) del registro iva acquisti;
  - d) del registro iva vendite;
  - e) del registro beni ammortizzabili;
- la predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a terzi, soggetti a ritenuta d'acconto;
- la trasmissione telematica delle liquidazioni iva periodiche;
- l'elaborazione e la trasmissione telematica dello spesometro;
- l'elaborazione e la trasmissione telematica se prevista delle denunce Intrastat ovvero esterometro ecc;
- l'elaborazione e la trasmissione telematica se prevista delle dichiarazioni d'intento;
- l'assistenza contabile ordinaria

# Tenuta della contabilità semplificata

## Chi può farlo?

I **requisiti contabilità semplificata** sono elencati dalla legge. In particolare, è l'articolo 18 del DPR 600/73 regolare l'accesso a questa opportunità. Opportunità perché, a differenza della contabilità ordinaria, con la **contabilità semplificata** non è necessario produrre tutta una serie di documenti e registrazioni che comportano impiego di tempo e risorse.

Secondo l'articolo 18, dunque, i requisiti per poter adottare un **regime di contabilità semplificata** si dividono in oggettivi e soggettivi.

## Soglia di reddito

Questo è il criterio oggettivo. Per poter accedere a questa possibilità è necessario che il reddito annuo dell'impresa non superi un tetto fissato nella cifra di 400.000 € di ricavi per la prestazione di servizi e 700.000 € per tutte le altre attività.

Bisogna prestare attenzione a cosa si intende effettivamente con la parola "ricavi" annui. Fino all'anno scorso, infatti, i ricavi da tenere in considerazione per la determinazione del totale seguivano il criterio di competenza, ossia tenevano conto soltanto delle azioni svolte in quel determinato periodo di tempo e, in sostanza, trattava i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente, semplificando: fatture di vendita/acquisti emesse/ricevute nell'anno.

Dal 2018, invece, viene utilizzato il criterio per cassa, secondo cui solo i costi già pagati e i ricavi già incassati vengono considerati.

E se la tua attività è nuova? In tal caso, potrai fare una stima dei costi e adottare per il primo anno il **regime di contabilità semplificata**, e valutare a fine anno se le previsioni sono state rispettate. Se così non fosse, è necessario il passaggio al regime ordinario. Infine, bisogna tenere conto del fatto che alcune imprese svolgono contemporaneamente più attività, e possono quindi sia offrire servizi che vendere prodotti: in tal caso quale soglia di reddito si applica?

Presto detto: per questo tipo di attività bisogna fare registrazioni separate, e sarà l'attività prevalente a determinare la soglia da tenere in considerazione.

Se questa distinzione non viene fatta, sarà l'attività di prestazione di servizi a prevalere.

## La tipologia di impresa e forma societaria

Quello della forma societaria è un altro dei **requisiti contabilità semplificata**, nello specifico quello soggettivo. Per poter usufruire del **regime di contabilità semplificata** l'impresa deve essere:

- Impresa commerciale individuale;
- Società di fatto;

- In accomandita semplice;
- In nome collettivo;
- Società di armamento.

La **contabilità semplificata ditta individuale** e la **contabilità semplificata professionisti** sono quindi ammesse se contenute nell'elenco.

L'elenco di queste forme societarie implica automaticamente l'esclusione di tutte quelle che non sono citate, impedendo così l'adozione di un **regime di contabilità semplificata**.

### **Chi è escluso?**

- Enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali
- Organizzazioni di società
- Associazioni non riconosciute
- **S.r.l., S.r.l.s., S.p.A. e S.a.p.a.**

Già, la costituzione di una Srl o di una SpA, due delle forme societarie più comuni, non consente la contabilità semplificata.

La generica definizione di "imprese minori" utilizzata per definire le imprese soggette alla contabilità semplificata è quindi fuorviante.

### **I documenti**

In caso di contabilità semplificata, restano obbligatori alcuni documenti quali il registro Iva acquisti, il registro Iva vendite e il registro incassi e pagamenti.

Questi "libri" sono infatti indispensabili all'agenzia delle entrate per la verifica del reddito imponibile, e conseguentemente per la tassazione.

Non sono invece da produrre tutti gli altri registri, tra cui il libro giornale, il libro inventari e le scritture ausiliare, che sono invece obbligatori per le aziende in contabilità ordinaria.

Una volta tenuti a mente tutti questi elementi è possibile effettuare la scelta, considerando anche che, se i tempi di gestione sono sicuramente ridotti per il regime a contabilità semplificata, altrettanto ridotti sono i tempi di verifica e dell'applicazione delle sanzioni.

### **La scelta**

Quello che devi ricordare al momento dell'apertura della tua impresa, o in caso decidessi di rivedere il tuo regime, è che quella riguardante la contabilità semplificata è una scelta, non un obbligo. L'obbligo riguarda soltanto la contabilità ordinaria.

Ciò significa che, se la tua impresa ha i requisiti per adottare un regime di contabilità semplificata, puoi scegliere di farlo o meno.

La tua domanda successiva sarà quindi: come faccio a scegliere?

E la risposta è: difficilmente potrai farlo da solo. È una scelta importante, che dipende da una pluralità di fattori che coinvolgono la struttura dell'impresa, l'organizzazione

interna, il prodotto/servizio offerto, la tua idea imprenditoriale, se hai impostato o meno un controllo di gestione appropriato ed altro ancora.

Solo una profonda conoscenza dei limiti a cui sottostare e delle possibilità offerte dalle varie opzioni può condurre alla scelta più adeguata.

Nel caso in cui la scelta propenda per il regime ordinario, sarà necessario effettuare il passaggio, dato che al momento della costituzione dell'impresa viene applicato, se rispondente ai requisiti, direttamente la **contabilità semplificata**.

## **Il regime forfettario**

Proprio come avviene nel caso della tassazione, il regime forfettario ha alcune agevolazioni, ulteriori rispetto a quelle della contabilità semplificata.

Ovviamente, crescono in egual misura i limiti e i requisiti da rispettare.

Si parlava infatti in un ricavo massimo annuale di 30.000 € in caso di prestazione di servizi e il 50.000 € in caso di tutte le altre attività. Tuttavia, il limite dei ricavi per il regime forfettario risponde anche alle regole imposte dal tipo di attività svolta. Le varie attività sono raggruppate attraverso i codici Ateco, e la cifra può variare sensibilmente da settore a settore.

Il particolare il requisito oggettivo per accedere al forfettario, riguarda i ricavi e i compensi della tua attività: l'insieme di queste somme non deve superare gli 85.000 € annui. Se, ad esempio, nel corso del 2023 superi questa soglia, nel 2024 sarai costretto ad adottare il regime ordinario (o semplificato).

Se hai aperto una nuova attività, il limite di 85.000 € va ridotto in proporzione ai mesi di operatività. Dovrai cioè dividere 85.000 per 365 (i giorni in un anno completo) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva. Supponendo che tu abbia avviato la tua nuova attività il 1° dicembre 2023, il limite di compensi da rispettare nel 2023 sarà di 7.219, ovvero  $(85.000/365)*31$ . Il nuovo limite di ricavi/compensi di 85.000 € è stato stabilito dalla legge di bilancio 2023 (prima era di 65.000€) ed è in vigore dal 1 gennaio 2023.

Tale soglie negli anni subiscono delle continue variazioni pertanto è opportuno affidarsi ad un team di esperti per gli adempimenti periodici. Adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

### Semplificazioni ai fini Iva

Coloro che applicano il regime forfettario non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'Iva sugli acquisti. Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono

comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

#### Adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

#### Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

Per informazione [info@campaniamed.it](mailto:info@campaniamed.it) +39.089.384044 fax 089385989

Dr. Maurizio Valbonesi Campaniamed - Advisor Contabile

Dr.ssa Valeria Picarella Coordinamento Campaniamed - Advisor Fiscale